



ORIGINALE  
 COPIA

## COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9/14

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 10,40 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GAZZANIGA PIETRO	X	-
2	CAVANNA GIAN CARLO	X	-
3	CAZZULO GIAN FRANCO	X	-
4	CUOMO GIOVANNI	X	-
5	DOGLIOLI CATERINA	X	-
6	GANDINI GIOVANNI	X	-
7	GATTI CLAUDIA	X	-
8	GOVERNA PIETRO	X	-
9	LORENZOTTI ANNA MARIA	X	-
10	IEMMOLO SALVATORE	X	-
11	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	-
12	ZANELLATO DOMENICO		X
13	TRAVERSA CRISTIANA		X
	TOTALE	11	2

Con l'intervento e l'opera del Dott. Marco VISCA, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, presenti gli Assessori esterni BRUNO Piera Olimpia e LEGNARO Pier Giorgio, il Sig. GAZZANIGA Pietro nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N. 9/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RILEVATO** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'Imposta Municipale Propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**VISTO** il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (convertito in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima Deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi Indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, *esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la propria Deliberazione n. 8 in data odierna, *esecutiva ai sensi di legge* con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

- aliquota base: 0,76%;
- aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

<b>Detrazione per abitazione principale</b>	€ 80,00
---	---------

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013 in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%
- Occupante: 10%

Stimato in €. 112.500,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o sgombero della neve;
- o protezione civile;
- o biblioteca;
- o attività culturali e manifestazioni;

**VISTI** i costi dei summenzionati servizi indivisibili di cui si riportano le relative risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 71,000,00
2	MANUTENZIONE STRADE	€. 26.800,00
3	MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 7.000,00
4	SGOMBERO NEVE	€. 14.000,00
5	PROTEZIONE CIVILE	€. 1.500,00
6	BIBLIOTECA	€. 1.200,00
7	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFERSTAZIONI	€. 5.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 126.500,00</b>

a fronte di un gettito di €. 112.500,00 (copertura 88,93%%);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visti:**

- il Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), il quale stabilisce che:

*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale."*

**PRESO ATTO** della Relazione illustrativa del Sindaco in merito ai contenuti e alle finalità della presente proposta di Deliberazione;

**DOPO** costruttiva discussione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito a quella Tecnica del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti favorevoli 10 e astenuti 1 ( TARDIOLO Luigi Bernardo):

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

<b>Detrazione per abitazione principale</b>	€ . 80,00
---	-----------

- 2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013 in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%
- Occupante: 10%

- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 4) di stimare in €. 112.500,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 5) di stabilire in €. 126.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come indicato nella parte motiva cui si rinvia e di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 71.000,00
2	MANUTENZIONE STRADE	€. 26.800,00
3	MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 7.000,00
4	SGOMBERO NEVE	€. 14.000,00
5	PROTEZIONE CIVILE	€. 1.500,00
6	BIBLIOTECA	€. 1.200,00
7	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFERSTAZIONI	€. 5.000,00
<b>TOTALE</b>		€ 126.500,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Frugarolo.
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9/2014***  
*(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)*

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

=====

Frugarolo, lì 24.05.2014

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE  
Gazzaniga Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Visca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 31/05/2014 al 16/06/2014

Frugarolo, li 31/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Visca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Visca

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno \_\_\_\_\_

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Visca